

rimasto convinto dalle osservazioni fatte in contrario dall'onorevole guardasigilli. Anzi rimango più che mai fermo nelle mie precedenti convinzioni.

L'onorevole ministro ha insistito sul solito argomento: come volete che, quando nella stessa circoscrizione vi sia il padre magistrato e il figlio esercente l'avvocatura, non sorga il sospetto che l'uno non sia indifferente all'esito della causa dell'altro? Io, onorevole ministro, dico: colpite il magistrato, quando da parte sua ci sia colpa; colpitelo quando un suo parente venda fumo; provvedete persino quando si verifichino inconvenienti, senza che ci sia colpa dell'uno o dell'altro; ma non elevate *a priori* il sospetto contro il magistrato, quando non ve ne sia alcuna ragione, e nessun inconveniente abbia luogo. In altri termini io sono favorevole al provvedimento da prendere volta per volta, anche quando per l'interesse della giustizia, non sia diretto contro la persona, del magistrato, ma serva ad eliminare inconvenienti deplorati; ma non posso ammettere che si dica che un magistrato non possa stare in una sede, solo perchè nella stessa circoscrizione, il figlio, il fratello, il genero, ecc. faccia il procuratore o abitualmente l'avvocato.

Le porto un esempio, onorevole ministro. Supponga che il procuratore generale della Corte di appello di Napoli, l'illustre magistrato Capaldo, non fosse stato già promosso alla Corte di cassazione. Se fosse stata in vigore questa legge, ella non avrebbe potuto promuoverlo a Napoli, perchè in un lontano tribunale dipendente dalla Corte di appello di Napoli, il nostro collega, onorevole Vincenzo Capaldo, esercita la professione di avvocato! Ella avrebbe dovuto privare la Corte di cassazione di Napoli di un così valente magistrato per il sospetto offensivo, elevato a legge, che egli potesse interessarsi ad una causa del fratello, che esercita, mi pare, a Sant'Angelo dei Lombardi!

Perchè dunque elevare *a priori* il sospetto e ridurre tutto ad una massima? Provvedete caso per caso, ma non fate queste disposizioni generali che tornano a disdoro della magistratura e a danno anche della composizione dei collegi giudiziari, che, in certi casi, dovrebbero privarsi di magistrati di primissimo ordine.

Insisto dunque nel mio emendamento, poichè credo che basti la modificazione da me proposta all'articolo 4 per provvedere

a tutto. Anzi, se l'onorevole Presidente me lo permette, per non tornare a parlare sull'argomento, dirò poche parole anche su quell'emendamento.

PRESIDENTE. No, no, è meglio parlarne all'articolo 4.

GUARRACINO. Sta bene, ma intanto insisto su la soppressione, che ho proposta, del 1°, 2° e 3° comma dell'articolo 3. Spero che la Camera sia della mia opinione: in caso contrario dovrò cadere, ma cadrò con l'onore delle armi.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento sostitutivo al primo capoverso, dell'onorevole Luciani, che dice:

« I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al terzo grado o i loro affini fino al secondo esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ».

Anche questo fu svolto ampiamente dall'onorevole Luciani nella seduta del 20 marzo; però, se vuole aggiungere qualche considerazione, gli do facoltà di parlare.

LUCIANI. Onorevole Presidente, ella sa bene che io non abuso mai della parola; ed anche oggi mi atterrò al mio sistema, anche perchè ho troppi emendamenti da svolgere; ma desidero di fare qualche osservazione su ciò che ieri, precisamente sopra questo argomento, osservò l'onorevole ministro, in confutazione di ciò che io avevo esposto nella discussione generale.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, non è ammissibile la replica.

LUCIANI. Non vi impiegherò che due minuti.

PRESIDENTE. Insomma ella vorrebbe parlare due volte sullo stesso argomento. Sa benissimo che l'articolo 79 del regolamento non lo consente.

LUCIANI. Vi sono stati colleghi che, forse, si sono ripetuti. Io le prometto che non mi ripeterò, ma non mi tolga facoltà di parlare; chè dovrei rispondere al ministro.

PRESIDENTE. La discussione generale è stata chiusa; e replicando al ministro ella la riaprirebbe.

LUCIANI. Ma allora come posso parlare?

PRESIDENTE. Ma io devo attenermi al regolamento.

LUCIANI. Allora non mi dia facoltà di parlare! Ma se me la dà, io devo rispondere al ministro. (*Interruzione — Commenti*).

PRESIDENTE. Non posso darle facoltà di parlare su quell'argomento.